

CAMB/2021/14 del 1 giugno 2021

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Ricorso di Montello SpA contro Hera SpA, AcegasApsAmga SpA, e nei confronti di ATERSIR. Non costituzione in giudizio dell'Agencia

IL PRESIDENTE

F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2021/14

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2021** il giorno 1 del mese di giugno alle ore 14.00 si è riunito tramite videoconferenza il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2021/000490 del 28/5/2021.

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	A
3	Bonvicini Carlotta	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	A
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	P
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Brasini Gianluca	Comune di Rimini	RN	Assessore	A

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Ricorso di Montello SpA contro Hera SpA, AcegasApsAmga SpA, e nei confronti di ATERSIR. Non costituzione in giudizio dell'Agenzia.

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

premesse che è stato acquisito agli atti di ufficio il seguente ricorso:

- con nota di protocollo PG.AT/2021/0003258 del 30 marzo 2021, il ricorso dinanzi al T.A.R. per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, promosso da Montello SpA, contro Hera SpA e AcegasApsAmga SpA, e nei confronti di Atersir, per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, del bando della gara esperita mediante procedura aperta telematica (TX21BFM5716, Procedimento SRM n. 2112000070) indetta da ACEGASAPSAMGA S.P.A. in nome e per conto di HERA S.P.A. avente ad oggetto l’“Affidamento mediante contratto di subappalto dei servizi di recupero/riciclo/smaltimento dei rifiuti di diverse frazioni (organico, potature, ingombranti, inerti, amianto, rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, toner e consumabili di stampa) raccolti in modo differenziato nel Bacino territoriale di Ravenna e Cesena

servito da HERA S.P.A (Gara bandita da ATERSIR di cui alla Determinazione n. 179 del 31/10/2019, CIG 72590082E7) suddivisi per frazioni e bacini territoriali”, pubblicato in GU 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 29 del 12 marzo 2021 (doc. 1) e sul TED della GUUE in data 10 marzo 2021, 120809-2021-IT 2021/S 048-120809, nonché degli inerenti documenti di gara comprendenti l’avviso di procedura competitiva pubblicato sul sito web di ACEGASAPSAMGA S.P.A. e inviato alla GUUE in data 5 marzo 2021 (doc. 3), il Disciplinare per procedura competitiva avente ad oggetto “Affidamento, mediante contratto di subappalto dei servizi di recupero/riciclo/smaltimento dei rifiuti di diverse frazioni (organico, potature, ingombranti, inerti, amianto, rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, toner e consumabili di stampa) raccolti in modo differenziato nel Bacino territoriale di Ravenna e Cesena servito da Hera S.p.A., a seguito dell’aggiudicazione della gara di concessione indetta da ATERSIR – suddivisi in 14 lotti, PROCEDIMENTO SRM N. 2112000070” (doc. 4), il Capitolato per l’affidamento in subappalto del servizio di recupero della frazione organica (CER 20.01.08) proveniente dalla raccolta differenziata nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena servito da HERA SPA a seguito aggiudicazione gara ATERSIR;

- con il ricorso in esame, il ricorrente impugna i requisiti di partecipazione previsti nel bando di gara lamentando una lesione del principio di concorrenza;
- prima dell’udienza camerale fissata per l’8 aprile per la discussione dell’istanza cautelare, la società resistente ha pubblicato un avviso di rettifica e proroga dei termini del bando di gara modificandolo parzialmente, eliminando il requisito di partecipazione impugnato dal ricorrente. In virtù di tali modifiche il T.A.R. Bologna ha rigettato l’istanza cautelare;
- la Società ricorrente ha proposto un appello cautelare al Consiglio di Stato e un ricorso per motivi aggiunti, entrambi notificati all’Agenzia il 5 maggio 2021 (PG.AT/2021/0004248), per chiedere l’annullamento del bando di gara modificato dalla società resistente;
- il giorno 11 maggio 2021, inoltre, la Montello Spa ha notificato un’istanza cautelare presentata al T.A.R. Emilia Romagna in quanto il termine per la presentazione delle offerte (13 maggio 2021) scade prima della data d’udienza fissata dal Consiglio di Stato per la trattazione dell’appello cautelare (PG.AT/2021/0004250);

dato atto che:

- con il ricorso citato, il ricorrente contesta le modalità di esperimento della gara indetta da AcegasApsAmga S.p.A., in nome e per conto di Hera S.p.A., per l’affidamento di un servizio mediante contratto di subappalto;
- per quanto riguarda il subappalto previsto dal concessionario del Sgru nel bacino di Ravenna e Cesena, l’Agenzia ritiene che tale attività non debba essere preventivamente autorizzata dall’ente concedente ai sensi dell’art. 174 comma 8 del Codice dei Contratti che, in materia di subappalto nelle concessioni di servizi richiama esclusivamente le disposizioni dell’art. 105 espressamente indicate, tra le quali non si rinviene la previsione della preventiva autorizzazione al subappalto, di cui all’art. 105, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto previsto nel Contratto di Servizio all’art. 36 comma 5;
- l’Agenzia è tenuta a controllare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti in capo all’impresa aggiudicataria della gara di subappalto, non intervenendo in alcun modo nella fase relativa all’esperimento della procedura di gara;

ritenuto che l’Agenzia non debba costituirsi in giudizio in quanto non ha svolto alcun ruolo nella procedura relativa alla gara impugnata, non sussistendo in tal caso ragioni sufficienti per costituirsi e difendersi nel giudizio promosso da Montello Spa;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di non costituire l'Agenzia nel giudizio promosso con il ricorso in oggetto per le ragioni indicate in premessa che forma parte integrale e sostanziale con il presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 14 del 1 giugno 2021

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti. Ricorso di Montello SpA contro Hera SpA, AcegasApsAmga SpA, e nei confronti di ATERSIR. Non costituzione in giudizio dell'Agenzia**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
F.to Dott. Paolo Carini

Bologna, 1 giugno 2021

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 10 marzo 2022

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna